

Proroga della validità della patente di guida (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG

PATENTE DI GUIDA		
<ul style="list-style-type: none"> per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE, per le patenti rilasciate in Italia per la circolazione su tutto il territorio italiano, per le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio [1] 		
Scadenza patente	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al	Riferimento normativo
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2020/698 ed art. 3, paragrafo 2, del reg. (UE) 2021/267, riconoscendo comunque almeno una validità fino al 1° luglio 2021
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020	1° luglio 2021	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2020/698 ed art. 3, paragrafo 2, del reg. (UE) 2021/267, riconoscendo comunque almeno una validità fino al 1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Art. 3, paragrafo 1, reg. (UE) 2021/267

PATENTE DI GUIDA ITALIANA		
<ul style="list-style-type: none"> per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida [5] 		
Scadenza patente	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al	Riferimento normativo
31 gennaio 2020 - 29 settembre 2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza (29 ottobre 2021)	Art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, e succ. mod. perché la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2021/267. si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
1 luglio 2021 - 31 luglio 2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza (29 ottobre 2021)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020. le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale

ALTRI DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE		
Scadenza patente	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al	Riferimento normativo
In data successiva al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza con permesso provvisorio (art. 59 L n. 120/2010) [2]	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]	art. 103, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020
Titolari di patente di categoria CE, che hanno compiuto o compiranno 65 anni nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 31.7.2021	Possono condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate senza mai aver ottenuto attestato CML fino a 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]	Art. 103, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020
Titolari di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto o compiranno 60 anni nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 31.7.2021	Possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone senza aver mai ottenuto attestato CML fino a 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]	Art. 103, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020

[1] Sul tema, ai fini del controllo, si rappresenta che: alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal reg. (UE) 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizza-ti ad adottarle con modalità differenti; la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del reg. (UE) 2021/267. Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di tali decisioni occorre tener conto anche in sede di controllo nella circolazione sul territorio italiano perché, se il paese di rilascio non aveva previsto deroghe, la patente estera si considera scaduta anche in Italia

[2] La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), hanno la patente sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica, anche se dovevano effettuare tale visita nel periodo di blocco derivante dall'emergenza. Infatti tali soggetti, sono in questo momento privi del titolo abilitativo (perché sospeso), in quanto non è provata la loro idoneità alla guida a fronte di una precedente situazione di accertata inidoneità (che aveva determinato l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 o 187 CDS). In una siffatta situazione, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause di forza maggiore connesse all'epidemia di COVID-19 non può determinare il verificarsi di un silenzio-assenso né, tantomeno, produrre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di sospensione della patente di guida. Tale condizione, si ritiene permanga anche se è stato già scontato il periodo di sospensione cautelare della patente, irrogata dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS a seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 o 187 CDS.

[3] La circ. MIT 30.4.2020 prot. 12058 ha precisato che, essendo questa proroga prevista da DM MIT attuativo del DL n. 6/2020 conv. L n. 13/2020 che è stato abrogato dal DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, mantiene i propri effetti fino alla data indicata dal DM stesso, in virtù delle disposizioni dell'art. 103, comma 3, del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, che fa salvo quanto previsto dalle altre norme emanate ai sensi del DL n. 6/2020 conv. L n. 13/2020 e DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 nonché dei relativi decreti di attuazione.

[4] Per effetto del DL n. 2/2021, il termine era stato allineato al termine dell'emergenza fissato al 30.4.2021. Con DL 52/2020 il termine è stato prorogato al 31 luglio 2021. Il termine indicato dell'art. 103, perciò, scade il 29 ottobre 2021 salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

[5] La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la Motorizzazione 21.1.2021 prot. 2143 ha precisato che ai fini della proroga di validità, deve tenersi in considerazione che la patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi - in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare -, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. c) del DPR n. 445/2000. Per tale ragione, è stato ritenuto opportuno tenere distinti i due profili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 103, comma 2 e 2 sexies, e 104 del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come convertito, e successive modificazioni, stante anche la disciplina di maggior favore accordata alla proroga delle abilitazioni. Pertanto:

la patente di guida, considerata come titolo abilitativo alla guida è sottoposta alla disciplina art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L 159/2020. La proroga di validità è perciò collegata alla scadenza dello stato di emergenza (90 giorni successivi alla scadenza stessa) come documento di identità, ai sensi dell'art. 104 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, come modificato dall'art. 157, c. 7 ter, DL n. 125/2020 conv. L 159/2020 la patente scaduta nel periodo compreso tra il 31.1.2020 ed il 31.12.2020, la validità ai soli fini dell'utilizzazione come identificazione è prorogata fino al 30 aprile 2021.

Proroga della validità del CQC e dell'autorizzazione a esercitarsi alla guida

CQC		
<ul style="list-style-type: none"> per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE, per i documenti attestanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia per la circolazione su tutto il territorio italiano, per i documenti attestanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio [1] 		
Scadenza patente	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al	Riferimento normativo
1° febbraio 2020 - 30 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2020/698 ed art. 3, paragrafo 2, del reg. (UE) 2021/267, riconoscendo comunque almeno una validità fino al 1° luglio 2021
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020	1° luglio 2021	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2020/698 ed art. 3, paragrafo 2, del reg. (UE) 2021/267, riconoscendo comunque almeno una validità fino al 1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2021/267

CQC RILASCIATA IN ITALIA		
* per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida [6]		
Scadenza patente	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al	Riferimento normativo
31 gennaio 2020 - 29 settembre 2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza (29 ottobre 2021)	Art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, e succ. mod. perché la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Art. 3, paragrafo 1, del reg. (UE) 2021/267. Infatti, <i>si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;</i>
1 luglio 2021 - 31 luglio 2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza (29 ottobre 2021)	Art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020. Infatti, <i>le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale</i>

ALTRI DOCUMENTI			
Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (art. 122 CDS)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 [2]	Prima 31.1.2020	[1]
	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 [2]	Dal 31.1.2020 al 31.7.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [5]
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 CDS	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Dal 31.1.2020 al 31.7.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [5]
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		Dal 31.1.2020 al 31.7.2021 [11]	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [5] <i>solo per circolazione in ambito nazionale</i>
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia o in uno dei Paesi dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 e acc. internaz. 23.10.2020 n. M330 e M333 del 21.3.2021 [7] [8]	Acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 e acc. internaz. 23.10.2020 n. M330. Accordo internazionale M333	Dal 1.3.2020 al 1.2.2021	30.9.2021 per circolazione sia in Italia che in ambito dei territori dei paesi che hanno aderito all'accordo [9]
Certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rilasciati in Italia (ADR)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		Dal 31.1.2020 al 31.7.2021 [11]	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [5] <i>solo ambito nazionale</i>
Certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rilasciati in Italia o in uno dei Paesi dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 e acc. internaz. 23.10.2020 n. M330 e M334 del 21.3.2021 [7] [8]	Acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 e acc. internaz. 23.10.2020 n. M330. Accordo internazionale M334 [10]	Dal 1.3.2020 al 1.11.2020	30.9.2021 Sia per Italia che in ambito dei territori dei paesi che hanno aderito all'accordo [9]

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

[2] La norma del reg. (UE) 2020/698, applicabile dal 4.6.2020, ha superato le disposizioni di cui all'art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 (proroga di validità fino a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dell'emergenza).

[3] Per circolazione in ambito UE si applicano le norme del reg. (UE) 2020/698.

[4] Tale periodo è più favorevole assumendo, come scadenza del termine di 90 giorni, il 29.10.2020.

[5] Per effetto del DL n. 2/2021, il termine era stato allineato al termine dell'emergenza fissato al 30.4.2021. Con DL 52/2020 il termine è stato prorogato al 31 luglio 2021. Il termine indicato dall'art. 103, perciò, scade il **29 ottobre 2021** salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

[6] Tale termine è stato prorogato per effetto della decis. (UE) 2020/1219 che consente all'Italia di applicare tale proroga ai periodi indicati dall'art. 2 reg. (UE) 2020/698. Vale per tutti i conducenti (compresi quelli titolari di CQC rilasciati in Italia) che circolano nell'intera unione europea.

[7] L'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 consentiva la circolazione con il documento scaduto non solo in Italia ma anche nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto fino al 30.11.2020. I certificati scaduti in questo periodo di tempo sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'ADR prima del 1° dicembre 2020 (per CFP: 8.2.2.5 ADR e superamento l'esame di cui all'8.2.2.7; per certificato per consulente: esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR). All'accordo (alla data del 20 marzo) hanno aderito, oltre all'Italia, i seguenti Paesi: Lussemburgo, Germania, Austria, Norvegia, Francia, Irlanda, San Marino, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Belgio, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Svezia, Polonia, Portogallo, Danimarca. La sottoscrizione era aperta fino a Dicembre 2020. In data 23 ottobre 2020 l'Italia ha sottoscritto l'acc. internaz. 23.10.2020 n. M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell'ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell'ADR. Ai sensi di tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni dei pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità. In data 23.3.2021 l'Italia ha sottoscritto l'accordo M333, il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2, i certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo compreso tra il 1.3.2020 e il 1.9.2021, rimangono validi fino al 30.9.2021.

[8] Il MIT DDT, Direzione Generale Motorizzazione, con circ. MIT 27.8.2020 prot. 22916 aveva aggiunto anche altre due ipotesi di proroga che, tuttavia, si ritiene siano state assorbite dalle ipotesi previste dall'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324. Visto che la norma richiamata dall'art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 si può applicare solo ai certificati rilasciati in Italia, si ritiene che, per questi documenti, la proroga sia assorbita da quella prevista dall'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 perché più favorevole (consente la circolazione fino al 30.11.2020). La proroga di cui all'art. art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, invece, non si può applicare ai Paesi non firmatari dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324. Gli accordi M333 e M334 hanno spostato in avanti il termine di scadenza dei certificati (v note [9], [10] e [11]).

[9] Gli accordi ADR M 333 e M 334 sono stati sottoscritti il 23.3.2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Hanno aderito all'accordo ADR M333, oltre all'Italia, hanno aderito: Germania, Grecia, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Federazione, Russa, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Serbia. All'accordo M334 hanno aderito oltre all'Italia, tutti i paesi indicati tranne San Marino.

[10] In data 23.3.2021 l'Italia ha sottoscritto l'accordo M334 il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1, i certificati per i consulenti per la sicurezza (che operano all'interno delle imprese le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico), in scadenza nel periodo compreso tra il 1.3.2020 e il 1.9.2021, rimangono validi fino al 30.9.2021.

[11] Quanto previsto dall'art. 103 del DL 18/2020 deve essere coordinato con gli accordi internazionali ADR di deroga. Perciò:

- i certificati che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 29.2, sono validi, **solo sul territorio nazionale**, per 90 giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza (cioè, per ora, e salvo ulteriori proroghe, fino al 29.7.2021);
- i certificati con scadenza nel periodo compreso tra il 1.3.2020 e il 1.9.2021, trova applicazione la più favorevole previsione contenuta negli accordi ADR che proroga la validità su tutti i territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli accordi stessi fino al 30.9.2021.

Proroga scadenza collaudi e revisioni veicoli

Per le scadenze dei **collaudi** ai sensi degli artt. 75 o 78 CDS, si prevede il seguente regime di proroghe:

Tipologia veicolo sottoposto ad adempimenti (artt. 75 e 78 CDS)	Riferimento normativo	Può circolare in Italia, senza aver adempiuto agli obblighi, fino al
Visita e prova (artt. 75, 78 CDS) prevista entro il 31.7.2020 [3] [5] compreso <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3] • Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31.1.2020 [3] • Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3] • Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3] • Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3] 	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 92	31.10.2020 - [1]
Visita e prova (artt. 75, 78 CDS) prevista da effettuare dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 [5] <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 [4] • Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 92 e DL n. 76/2020 conv. L n. 120/2020	31.12.2020
Visita e prova (artt. 75, 78 CDS) prevista da effettuare dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 [5] <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 [4] • Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 92 e DL n. 76/2020 conv. L n. 120/2020	28.2.2021
<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni inerenti il documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scaduto nel periodo compreso tra 31.1.2020 e il 31.7.2021 • Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute tra 31.1.2020 e il 31.7.2021 • Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute 31.1.2020 e il 31.7.2021 	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 103 e DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [6]

[1] La visita e prova (artt. 75, 78 CDS) prevista oltre il 31.7.2020, fino al 15 settembre 2020 non beneficiava di proroghe di cui al DL segue le regole ordinarie. Tuttavia, per effetto del DL n. 76/2020 conv. L n. 120/2020 il termine è stato ulteriormente prorogato, con effetto retroattivo per le operazioni in scadenza dal 1 agosto 2020.

[2] Può circolare fino alla data della visita prenotata dall'UMC secondo le regole ordinarie.

[3] V. circ. MIT 8.5.2020 prot. 2999.

[4] Con gli Accordi ADR - M325, M326, e M327, è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di:

- certificati di approvazione dei veicoli ADR,
- ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne,
- controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2,
- in scadenza tra l'1 marzo e l'1 agosto 2020.

Secondo questi accordi, tutti veicoli sottoposti al regime ADR potevano circolare in tutti gli Stati contraenti l'ADR che hanno siglato gli Accordi, senza aver adempiuto agli obblighi di verifica indicati, fino al 1 settembre 2020.

Limitatamente alla circolazione in Italia, tuttavia, per i documenti e le operazioni sopraindicate relativi a veicoli immatricolati in Italia, con scadenza compresa tra il 1 marzo ed il 31 luglio 2020, l'art. 92 del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, ha consentito la circolazione, senza aver effettuato le verifiche e/o ottenuto la conferma di validità delle certificazioni relative, fino al 31.10.2020. Tale norma vale solo per la circolazione in Italia.

[5] Ai fini della determinazione della scadenza dell'operazione di visita e prova, occorre aver riferimento al momento in cui essa doveva essere effettuata che può essere diverso a seconda dei casi. Infatti:

- quando norme prevedono che per le operazioni sia fissata una scadenza periodica (es. aggiornamento tecnico bombole GPL, allestimento ATP, ADR, ecc.), si deve far riferimento a tale scadenza;
- per le operazioni di allestimento o modifica delle caratteristiche costruttive che, invece, impongono la visita e prova al momento dell'immissione in circolazione (ad es. nuovo allestimento di veicolo, aggiunta di accessori che richiedono aggiornamento del documento di circolazione, modifica a caratteristiche costruttive o funzionali, ecc.), il termine sopraindicato, di fatto, coincide con il momento in cui il veicolo è sorpreso a circolare.

[6] Per effetto del DL n. 2/2021, il termine era stato allineato al termine dell'emergenza fissato al 30.4.2021. Con DL 52/2020 il termine è stato prorogato al 31 luglio 2021. Il termine indicato dell'art. 103, perciò, scade il **29 ottobre 2021** salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

Per le scadenze delle revisioni periodiche ai sensi dell'art. 80 CDS, si prevede il seguente regime di proroghe:

CATEGORIE INTERNAZIONALI M (tutte), N (tutte), O3, O4, T5			
Scadenza revisione [7]	Proroga scadenza	Norma di riferimento	Ambito territoriale entro cui si consente la circolazione in regime di proroga
Fino a 31 Gennaio 2020 (scadenza in qualsiasi data antecedente)	31.10.2020 [11]	Art. 92 DL 18/2020	Italia
Febbraio 2020 [10]	31.10.2020 [11]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 [8]	Italia
Marzo 2020 [10]	31.10.2020 [11]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 e reg. (UE) 2020/698 [9]	Tutto il territorio UE compresa Italia
Aprile 2020	30.11.2020	Reg. (UE) 2020/698	Tutto il territorio UE compresa Italia
Maggio 2020	31.12.2020	Reg. (UE) 2020/698	Tutto il territorio UE compresa Italia
Giugno 2020	31.1.2021	Reg. (UE) 2020/698	Tutto il territorio UE compresa Italia
Luglio 2020	28.2.2021	Reg. (UE) 2020/698	Tutto il territorio UE compresa Italia
Agosto 2020	31.3.2021	Reg. (UE) 2020/698	Tutto il territorio UE compresa Italia

Settembre 2020	31.7.2021	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Ottobre 2020	31.8.2021	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Novembre 2020	30.9.2021	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Dicembre 2020	31.10.2021	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Gennaio 2021	30.11.2021	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Febbraio 2021	31.12.2021	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Marzo 2021	31.1.2022	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Aprile 2021	28.2.2022	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Maggio 2021	31.3.2022	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia
Giugno 2021	30.4.2022	Reg. (UE) 2021/267	Tutto il territorio UE compresa Italia

[7] Se il termine (annuale, biennale, quadriennale) per effettuare la revisione, calcolato da quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato, scade in un giorno del mese indicato, la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese stesso (es: veicolo M1 immatricolato il 14 maggio 2016, la revisione quadriennale scade il 14 maggio 2020 e dovrebbe essere effettuata entro la fine di maggio 2020).

[8] Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698)

[9] Per questa scadenza, la proroga della norma italiana coincide con quella europea

[10] Per la revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che aveva già ottenuto una prenotazione UMC per visita entro il 31.7.2020 il DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 92, ha previsto comunque la scadenza del termine per effettuare l'operazione entro 31.10.2020.

[11] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di cessazione dell'emergenza (fissato prima al 15 ottobre 2020 e poi al 31 gennaio) perché il termine stesso non è compreso nell'elenco di quelli prorogati fino a termine dell'emergenza. Perciò, il termine indicato è scaduto comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020, cioè il 31.7.2020) che, per effetto delle disposizioni in materia di termine per le revisioni, determina il limite di effettuazione dell'operazione di revisione entro la fine del mese di ottobre 2020.

CATEGORIE INTERNAZIONALI L (tutte), O1, O2			
Scadenza revisione [12]	Proroga scadenza	Norma di riferimento	Ambito territoriale entro cui si consente la circolazione in regime di proroga
Fino a 31 Gennaio 2020 (scadenza in qualsiasi data antecedente)	31.10.2020	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Febbraio 2020 [13]	31.10.2020 [14]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Marzo 2020 [13]	31.10.2020 [14]	Art. 92 DL 18/2020	Italia
Aprile 2020	31.10.2020 [14]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Maggio 2020	31.10.2020 [14]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Giugno 2020	31.10.2020 [14]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Luglio 2020	31.10.2020 [14]	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Agosto 2020	31.12.2020	Art. 92 DL 18/2020 come modificato dal DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020	Italia
Settembre 2020	31.12.2020	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020	Italia

Ottobre 2020	28.2.2021	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020	Italia
Novembre 2020	28.2.2021	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020	Italia
Dicembre 2020	28.2.2021	Art. 92 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020	Italia

[12] Se il termine (annuale, biennale, quadriennale) per effettuare la revisione, calcolato da quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato, scade in un giorno del mese indicato, la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese stesso (es: veicolo L1 immatricolato il 1 maggio 2016, la revisione quadriennale scade il 1 maggio 2020 e dovrebbe essere effettuata entro la fine di maggio 2020).

[13] Per la revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che aveva già ottenuto una prenotazione UMC per visita entro il 31.7.2020 il DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 92, ha previsto comunque la scadenza del termine per effettuare l'operazione entro 31.10.2020.

[14] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di cessazione dell'emergenza (fissato prima al 15 ottobre 2020 e poi al 31 gennaio) perché il termine stesso non è compreso nell'elenco di quelli prorogati fino al nuovo termine dell'emergenza. Perciò, il termine indicato è scaduto comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020 conv. L n. 124/2020, cioè il 31.7.2020) che, per effetto delle disposizioni in materia di termine per le revisioni, determina il limite di effettuazione dell'operazione di revisione entro la fine del mese di ottobre 2020.

Proroga validità di autorizzazioni, abilitazioni e concessioni scadute (elenco esemplificativo - non esaustivo)

Tipo autorizzazione (Titolo I CDS)	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Autorizzazione per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS) di tipo singolo o multiplo	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 103	Prima 31.1.2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e il 31.7.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza a condizione che non siano già stati effettuati tutti i trasporti o i viaggi per cui era valida [4]
Autorizzazione periodiche per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS)	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 103 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Prima 31.1.2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e il 31.7.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]
Autorizzazioni e concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade (artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS)	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 103 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Prima 31.1.2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e il 31.7.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]

Tipo autorizzazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al:
Autorizzazione per circolazione di prova (art. 98 CDS)	DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, art. 103 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Ante 31.1.2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e il 31.7.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]
Estratti del documento di circolazione rilasciati dagli UMC (art. 92, c. 1, CDS)	"	"	"
Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92, c. 2, CDS)	"	"	"
Carte di circolazione, e le relative targhe EE	"	"	"
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone previste dal CDS o da norme speciali	"	"	"
Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti	"	"	"
Autorizzazioni per trasporto di rifiuti	"	"	"

Permesso provvisorio di circolazione, estratto del documento di circolazione (art. 95 CDS), foglio di via (art. 99 CDS)	"	"	"
Certificato di idoneità di conducente o guardiano di animali vivi	"	"	"

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS	DL n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020, art. 103 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L. n. 159/2020	Ante 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e il 31.7.2021	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [2]
Certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, c. 8, CDS (cd. KA e KB)	"	"	"
Patente di servizio (art. 139 CDS)	"	"	"
Attestato CML per guidare autotreni e autoarticolati mcpc > 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni (115, c. 2, lett. a) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 30.4.2020 prot. 12058) [3]	"	"	"
Attestato CML per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui all'115, c. 2, lett. b) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 30.4.2020 prot. 12058) [2]	"	"	"
Permesso provvisorio di guida per smarrimento, deterioramento patente	"	"	"
Certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020 (circ. MIT 30.4.2020 prot. 12058)	"	"	"
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della dir. 2003/59/CE in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020 (circ. MIT 30.4.2020 prot. 12058)	"	"	"

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

[2] Per effetto del DL n. 2/2021, il termine era stato allineato al termine dell'emergenza fissato al 30.4.2021. Con DL 52/2020 il termine è stato prorogato al 31 luglio 2021. Il termine indicato dell'art. 103, perciò, scade il **29 ottobre 2021** salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

[3] Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020).

[4] Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, c. 2, DL n. 83/2020 conv. L. n. 124/2020).

Tipologia scadenza	Riferimento normativo	Scadenza
Ispezione Tachigrafi scadenza dal 01.09.2020 al 30.06.2021	Proroga dei termini previsti dal Regolamento (UE) n. 165/2014 Art. 4	Entro e non oltre 10 mesi la data in cui dovevano svolgersi
Scadenza carte tachigrafiche del conducente	Proroga dei termini previsti dal Regolamento (UE) n. 165/2014 Art. 4	La tessera tachigrafica per la quale si chiede il rinnovo tra il 01.09.2020 al 30.06.2021 deve essere rilasciata entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve la nuova tessera dalle autorità emittenti, sono ammesse le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35, par. 2 del Regolamento (UE) 165/2014. Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all'autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione.
Requisiti per imprese di trasporto su strada	Proroga dei termini previsti dal Regolamento (UE) n. 165/2014 Art. 4	Stabilimento: se la condizione relativa ai veicoli in disponibilità non può essere soddisfatta nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, l'autorità competente può fornire all'impresa un termine non superiore a 12 mesi per il reintegro del requisito. L'Idoneità finanziaria da dimostrare tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, può essere dimostrata entro il termine fissato dall'autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. In deroga all'articolo 13, par. 1, lettere b) e c), del Reg. (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constati tra il 28.5.2020 e il 23.2.2021 che un'impresa di trasporti non soddisfa i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell'impresa di trasporto su strada e essere utilizzati da quest'ultima conformemente all'art. 5, lettere b) e c), di tale regolamento oppure non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 3, par. 1, lettera c), del suddetto regolamento e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l'autorità competente può prorogare tale termine, purché non sia scaduto al 23.2.2021. Il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.
Licenze comunitarie e relative copie conformi	Proroga dei termini previsti dal Regolamento (UE) n. 165/2014 Art. 4	In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.